

SENTENZE TRIBUTARIE

Spese di lite, possibile l'ottemperanza

È ottemperabile l'ordine di pagamento rivolto all'amministrazione finanziaria per la corresponsione delle spese di lite dovute al contribuente e stabilite con una sentenza di primo grado laddove quest'ultima, poi appellata, sia passata in giudicato anche solo relativamente al capo con cui l'ufficio soccombente veniva condannato al predetto rimborso spese. È quanto deciso con la sentenza n. 4391/01/19 della Ctp di Milano. Nella vicenda esaminata una Sas ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza alla stessa Ctp milanese per ottenere da parte dell'amministrazione finanziaria, risultata soccombente rispetto al precedente principale ricorso, il pagamento delle spese di lite cui era stata condannata espressamente, stimate dai giudici in dispositivo nella misura di 5 mila euro. Quella stessa sentenza oggetto di ottemperanza, invero, era stata impugnata in appello dalla stessa Agenzia delle entrate, la quale però alcuna doglianza aveva mosso col gravame contro il capo di sentenza che aveva statuito sulle spese. Avendo ritenuto, pertanto, che su quella parte di sentenza fosse ormai intervenuto il giudicato, il contribuente, dopo aver messo in mora l'ufficio ai sensi dell'art. 70 del dlgs 546/82 e dopo aver assistito comunque al perpetrarsi dell'inerzia dello stesso, proponeva l'ottemperanza, chiedendo ai giudici della Ctp di voler

adottare ogni provvedimento utile affinché l'amministrazione si conformasse all'obbligo di pagamento delle spese processuali così come statuito nel capo di sentenza ormai definitivo. L'amministrazione costituitasi in giudizio, dal canto suo, adduceva una intervenuta transazione che, nel grado di appello, avrebbe portato a una pronuncia di cessata materia del contendere, ritenendo la stessa atto con cui si poneva fine a ogni richiesta del contribuente, ivi compresa quella sulle spese. Con memorie illustrative il contribuente sosteneva che quella transazione interveniva soltanto nei limiti dell'oggetto del grado di appello e che non fosse pertanto estensibile anche sulle spese pretese per il primo grado. La Ctp, verificato che il contribuente non aveva ancora ottenuto il pagamento delle spese di lite per il giudizio in cui era risultato vincitore e tenuto conto altresì che il capo di sentenza relativo proprio alle predette spese doveva ritenersi passato in giudicato, ordinava all'Agenzia delle entrate Dpi di Milano di corrispondere al contribuente l'importo di spese di 5 mila euro, posto che lo stesso aveva correttamente instaurato il procedimento per l'ottemperanza previamente preoccupandosi di mettere in mora l'ufficio ai sensi di quanto prescritto dall'art. 70 del decreto 546.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Parte ricorrente si è opposta all'ingiunzione de qua eccependo l'omessa regolare notifica del sottostante avviso di accertamento (...)
Il resistente comune, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che le normative di legge, ai fini del perfezionamento delle notifiche di atti di accertamento tributario, prescrivono che nei casi di notifica a mezzo posta la sottoscrizione dell'addetto all'Ufficio postale competente e sufficiente per integrare il perfezionamento della notifica, con la conseguenza che la fattispecie esula da qualsiasi obbligo afferente sia l'identificazione dell'addetto alla ricezione dell'atto de qua sia della relata di notifica, laddove la stessa non venga effettuata a mani del destinatario.
Inoltre ha eccepito che in assenza di una correlata querela di falso nei confronti del precedente addetto postale, la notifica deve ritenersi perfezionata in virtù dell'invio dell'atto di cui trat-

tasi a mezzo raccomandata postale.
La Commissione, esaminata la relata di notifica dell'avviso di accertamento sottostante all'atto impugnato, ne dichiara l'inefficacia in ragione dell'assenza dell'indicazione dei nominativi sia della persona che avrebbe ritirato l'atto oltre che della qualità e dei poteri attribuiti alla stessa ai fini del ritiro dell'atto sia dei nominativi leggibili dell'addetto all'Ufficio postale precedente, stante l'apposizione di due distinti segni grafici che in alcun modo possono configurare neanche ipoteticamente le due firme leggibili con nome e cognome, previste nello stampato della posta.
Poiché tale comportamento integra ai fini della regolarità della notifica una evidente violazione dei diritti fondamentali del cittadino a essere notiziato con modalità certamente non presuntive ex se, bensì con quelle che assicurano la tutela di diritti costituzionalmente assistiti, si deve dichiara-

rare fondato e legittimo il ricorso che deve essere accolto in conclamata carenza dell'essenziale e ineludibile notifica del sottostante avviso di accertamento, la cui semplicità asserita spedizione a mezzo raccomandata postale non può ritenersi esaustiva in virtù di una spedizione a una società di capitale priva di qualsiasi requisito essenziale per una idonea identificazione e ricezione.
Inoltre il generico riferimento della sottoscrizione dell'incaricato in presenza di una firma illeggibile (sostanzialmente neanche abbozzata) in tutta evidenza non avrebbe potuto neanche rendere possibile la pretesa querela di falso eccepita da parte resistente (...)
P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.